

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1604

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAIA, DI LELLO FINUOLI, GARAVINI, BIELLI, SCIACCA, SCOTTO di LUZIO, DE MURTAS, GALDELLI, MARCO RIZZO, MORONI, GUERRA, PISTONE, VIGNALI, CACCAVARI, LENTI, ALTEA, COCCI, MUZIO, GRIMALDI, LUIGI MARINO, BARZANTI, CORNACCHIONE MILELLA, VOCCOLI, BELLEI TRENTI, CARAZZI, COMMISSO, BOVA, BRUNETTI, DORIGO

Norme per l'inquadramento nei ruoli degli enti locali di particolari categorie di lavoratori con rapporto di lavoro formalmente autonomo

Presentata l'11 novembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha l'obiettivo di risolvere la situazione in cui si trovano numerosi lavoratori precari che prestano la loro opera presso enti locali vari, in funzioni diverse ma generalmente dei livelli inferiori (III-IV livello, custodi, operai generici ed addetti alle pulizie, eccetera). La legge si rivolge a quella parte di lavoratori che, non essendo iscritti come imprenditori artigiani, svolgono da tempo questo tipo di prestazioni con contratti anche di tipo privatistico ma comunque configurabile come rapporto di lavoro subordinato (ordine di servizio, orario di lavoro, eccetera).

Ovviamente la legge prevede che la individuazione delle caratteristiche di lavoro subordinato debba derivare da sen-

tenze della magistratura o da procedimento amministrativo esecutivo ai sensi di legge.

Ciò parte dalla consapevolezza che nel passato si sono verificati moltissimi casi in cui gli enti locali hanno « assunto » personale vario, servendosi in modo continuativo ed impartendo disposizioni, ordini di servizio ed imponendo orari di lavoro con contratti annuali che non configuravano né rapporto di dipendenza, ancorché interinale, né rapporto di tipo prestazione d'opera di tipo artigianale o libero professionale.

Sulla base di tale rapporto anomalo vi sono state controversie e situazioni di disagio che a volte sono sfociate in vertenze giudiziarie tra dipendenti ed amministrazioni di enti locali.

Dette vertenze hanno ovviamente determinato situazioni conflittuali, disagio e spese aggiuntive, e spesso si sono risolte con sentenze della magistratura che riconoscevano ai lavoratori di aver effettivamente svolto lavoro subordinato.

A ciò va aggiunto che con l'entrata in vigore di leggi più restrittive che hanno limitato la possibilità da parte degli enti di servizi di avvalersi di personale precario, in molti casi alcuni lavoratori, dopo aver prestato servizio per tanti anni, non hanno potuto essere riassunti. Ciò ha comportato ad essi disagio notevole e li ha indotti a vertenze sindacali ed anche giudiziarie.

Anche gli enti pubblici però hanno subito danni e disagi in quanto non potendo assumere per il blocco previsto dalle leggi finanziarie e non potendo continuare a servirsi dei suddetti lavoratori, non hanno potuto garantire i servizi necessari.

La presente proposta di legge prevede che i lavoratori precari, a seguito di una

sentenza o di un riconoscimento ufficiale da parte dell'ente, mediante procedimento amministrativo, possono essere immessi in ruolo come dipendenti del comune, nelle funzioni realmente svolte, a condizione che vi siano i relativi posti nelle rispettive piante organiche.

Passando alla illustrazione analitica della proposta di legge, l'articolo 1 individua quali sono i soggetti che possono beneficiare del provvedimento e le modalità per l'immissione nei ruoli; l'articolo 2 prevede l'obbligo da parte degli enti di versare a sanatoria tutti i contributi previdenziali relativi al periodo in cui vi è stato il rapporto; l'articolo 3 prevede da parte degli enti il versamento delle differenze tra la retribuzione relativa al posto e quella realmente percepita dai lavoratori negli otto anni precedenti; l'articolo 4 prevede la corresponsione rateizzata agli aventi diritto delle somme di cui all'articolo 3.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I soggetti non regolarmente iscritti come titolari di impresa artigiana, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio presso gli enti locali con rapporto di lavoro autonomo, poi ritenuto, in seguito a sentenza di tribunale amministrativo regionale o a provvedimento amministrativo, come rapporto di lavoro di tipo subordinato, sono, a domanda, inquadrati in ruolo nell'organico dell'ente per cui hanno lavorato, a condizione che esista la disponibilità dei relativi posti nella pianta organica dell'ente stesso, limitatamente alle qualifiche fino al quarto livello.

ART. 2.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno diritto al versamento, da parte dell'ente, di tutti i contributi previdenziali relativi all'intero periodo per il quale hanno prestato servizio subordinato presso l'ente stesso.

ART. 3.

1. All'atto di immissione in ruolo dei soggetti di cui all'articolo 1, gli enti riconoscono ad essi la differenza fra la retribuzione contrattuale relativa al posto che occupano e quella realmente percepita negli ultimi otto anni.

ART. 4.

1. La somma di cui all'articolo 3 è liquidata ai soggetti immessi in ruolo in un numero di rate mensili corrispondente al numero di mesi per i quali sono dovute le differenze salariali.

